

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ALESSANDRIA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

**PARCO SCIENTIFICO E
TECNOLOGICO IN VALLE
SCRIVIA S.P.A.**



404GRY

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	TORTONA (AL) STRADA COMUNALE SAVONESA 9 CAP 15057 FRAZIONE: RIVALTA SCRIVIA
Indirizzo PEC	pst@pec.pst.it
Numero REA	AL - 179132
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	01701830067
Forma giuridica	societa' per azioni

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	5

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 01701830067 Data di iscrizione: 08/06/1996
Estremi di costituzione	Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA Data atto di costituzione: 10/04/1996
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica)
Oggetto sociale	1. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DI UN PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO VOLTO ALLA PROMOZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRESSO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO, IN PARTICOLARE NEI
Poteri da statuto	L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI DELIBERATIVI IN RELAZIONE A TUTTI GLI ATTI ED AFFARI DI GESTIONE COMPRESI NELL'OGGETTO SOCIALE. DELIBERA IN MATERIA DI: A) ISTITUZIONE

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01701830067
del Registro delle Imprese di ALESSANDRIA
Precedente numero di iscrizione: AL-1996-103246
Data iscrizione: 08/06/1996

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 08/06/1996

informazioni costitutive

Sigla della denominazione: P.S.T. S.P.A.
Data atto di costituzione: 10/04/1996

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/1996
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale
Soggetto che esercita il controllo contabile: società' di revisione

forme amministrative

amministratore unico (in carica)

collegio sindacale

Oggetto sociale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

1. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DI UN PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO VOLTO ALLA PROMOZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRESSO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO, IN PARTICOLARE NEI SETTORI DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI, DELLA MECCANICA E DEI NUOVI MATERIALI. IN PARTICOLARE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LA SOCIETA' SVOLGE LE SEGUENTI ATTIVITA': PROVVEDERE, OLTRECHE' ALL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, ANCHE ALLA CURA DELLE STRUTTURE IMMOBILIARI, IMPIANTISTICHE E STRUMENTALI DEL PARCO, EVENTUALMENTE AMPLIANDOLE O MODIFICANDOLE;

- PROMUOVERE E FAVORIRE L'INSEDIAMENTO NEI LABORATORI/UFFICI DEL PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI IMPRESE OPPURE DI ALTRI SOGGETTI CHE INTENDONO AVVIARE PROGETTI OD ATTIVITA' DI CARATTERE INNOVATIVO DI RICERCA INDUSTRIALE PER IL REPERIMENTO DI NUOVE SOLUZIONI TECNOLOGICHE, NUOVI PRODOTTI, NUOVI IMPIANTI E NUOVE OPPORTUNITA' A VANTAGGIO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO, TRA L'ALTRO ED IN PARTICOLARE NEL SETTORE DELLE FONTI RINNOVABILI E DEI NUOVI MATERIALI; STIMOLARE E DIFFONDERE L'INNOVAZIONE NELLE IMPRESE, NONCHE' PROMUOVERE ED ASSISTERE LA CREAZIONE DI AZIENDE INNOVATIVE, ATTUANDO INIZIATIVE, SINGOLARMENTE OPPURE IN FORMA ASSOCIATA, NELL'AMBITO DELLA DIFFUSIONE DELL'INNOVAZIONE, SIA TECNOLOGICA CHE GESTIONALE, A SOSTEGNO DELLE ESIGENZE DEL MONDO DELLE IMPRESE AVVALENDOSI, OVE POSSIBILE, DEGLI INCENTIVI E DEGLI INTERVENTI COMUNITARI, NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI; CONTRIBUIRE A SVILUPPARE LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE ATTRAVERSO L'AZIONE DI SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE, LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNITA' DI RICERCA APPLICATA FOCALIZZATE SU SPECIFICHE TEMATICHE DI INTERESSE DEL MONDO IMPRENDITORIALE, NONCHE' L'IMPLEMENTAZIONE DI UNA RETE INTEGRATA DI SERVIZI AVANZATI A FAVORE DELLE IMPRESE, STIPULANDO ACCORDI CON CENTRI DI COMPETENZA DI RIFERIMENTO QUALI UNIVERSITA' E CENTRI DI RICERCA PUBBLICI E PRIVATI; PROMUOVERE I SERVIZI TECNOLOGICI E GESTIONALI DEL PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO SIA NEI CONFRONTI DI ENTI ECONOMICI PRIVATI SIA VERSO REALTA' ISTITUZIONALI; ORGANIZZARE MOMENTI DI ALTA FORMAZIONE NEI SETTORI ECONOMICI DI RIFERIMENTO MEDIANTE CORSI, SEMINARI, STAGES, BORSE DI STUDIO; COMPIERE AZIONI INFORMATIVE, STUDI, INDAGINI E RICERCHE CONNESSE CON LO SVILUPPO ECONOMICO-OCCUPAZIONALE DEL TERRITORIO ANCHE AVVALENDOSI DEGLI INCENTIVI E DEGLI INTERVENTI COMUNITARI, NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI;

2. LA SOCIETA' PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI CONSORZI, JOINT-VENTURE ED OGNI ALTRA ASSOCIAZIONE TRA IMPRESE O ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE, QUOTE O PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE, SOCIETA', CONSORZI ED ENTI IN GENERE, IL TUTTO IN VIA STRUMENTALE ED IN MISURA NON PREVALENTE RISPETTO ALLE ATTIVITA' CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE.

3. LA SOCIETA' PUO' ALTRESI' COMPIERE TUTTE LE ATTIVITA' NECESSARIE O UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, FRA CUI OPERAZIONI IMMOBILIARI, MOBILIARI, INDUSTRIALI, COMMERCIALI E FINANZIARIE, IVI COMPRESA LA CONCESSIONE DI GARANZIE REALI E/O PERSONALI, RILASCIATE NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', PER OBBLIGAZIONI SIA PROPRIE CHE DI TERZI. TUTTE TALI ATTIVITA' DEVONO SVOLGERSI NEI LIMITI E NEL RISPETTO DELLE NORME CHE NE DISCIPLINANO L'ESERCIZIO NONCHE' NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ATTIVITA' RISERVATE AD ISCRITTI A COLLEGI, ORDINI O ALBI PROFESSIONALI. IN PARTICOLARE, LE ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA DEVONO ESSERE SVOLTE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA.

Poteri

poteri da statuto

L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI DELIBERATIVI IN RELAZIONE A TUTTI GLI ATTI ED AFFARI DI GESTIONE COMPRESI NELL'OGGETTO SOCIALE. DELIBERA IN MATERIA DI: A) ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE; B) RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO; C) ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE A DISPOSIZIONI NORMATIVE.

poteri associati alla carica di Amministratore Unico

HA LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA SOCIALE IN GIUDIZIO E VERSO I TERZI.

Altri riferimenti statutari

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SECONDO LE RISULTANZE DELL'APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CUI ALL'ART. 2497 BIS DEL CODICE CIVILE.

****E' STATO APPROVATO UN NUOVO TESTO DI STATUTO IN RELAZIONE ALLE NUOVE NORME SUL DIRITTO SOCIETARIO. PRA/12146/11/06/2004****

*****E' STATO MODIFICATO L'ARTICOLO 12 DELLO STATUTO - PRA/27228/2007*****

*****SONO STATI INOLTRE MODIFICATI GLI ARTICOLI 6 - 7 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 E 19 DELLO STATUTO - PRA/18546/2010*****

****SONO STATI MODIFICATI GLI ARTICOLI 12 - 13 - 16 - 17 E 18 DELLO STATUTO. PRA/19843/2011****

****SONO STATI MODIFICATI GLI ARTICOLI 9 - 11 - 12 - 13 PRIMO COMMA - 14 - 15 - 16 E 17 DELLO STATUTO. PRA/11662/2015****

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 20-05-2015 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 20-05-2015

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO IN VALLE SCRIVIA S.P.A.
Codice fiscale: 01701830067

STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE

E' costituita una società per azioni denominata:

**"PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO
IN VALLE SCRIVIA S.P.A."
(siglabile "P.S.T. S.p.a.")**

Art. 2 SEDE

La società ha sede legale in Tortona (Alessandria).

L'Organo Amministrativo può istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie o dipendenze di ogni genere sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.

Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.

Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto devono essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

Art. 3 DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

L'eventuale proroga della durata non costituisce causa di recesso per i soci.

Art. 4 OGGETTO

1. La società ha per oggetto l'attività di progettazione, realizzazione, sviluppo e gestione di un parco scientifico e tecnologico volto alla promozione e attuazione del progresso scientifico e tecnologico, in particolare nei settori delle fonti energetiche rinnovabili, della meccanica e dei nuovi materiali.

In particolare, a titolo esemplificativo, la società svolge le seguenti attività:

- provvedere, oltreché all'ordinaria amministrazione, anche alla cura delle strutture immobiliari, impiantistiche e strumentali del Parco, eventualmente ampliandole o modificandole;
- promuovere e favorire l'insediamento nei laboratori/uffici del parco scientifico e tecnologico di imprese oppure di altri soggetti che intendono avviare progetti od attività di carattere innovativo di ricerca industriale per il reperimento di nuove soluzioni tecnologiche, nuovi prodotti, nuovi impianti e nuove opportunità a vantaggio dello sviluppo economico del territorio, tra l'altro ed in particolare nel settore delle fonti rinnovabili e dei nuovi materiali;
- stimolare e diffondere l'innovazione nelle imprese, nonché promuovere ed assistere la creazione di aziende innovative, attuando iniziative, singolarmente oppure in forma associata, nell'ambito della diffusione dell'innovazione, sia tecnologica che gestionale, a sostegno delle esigenze del mondo delle imprese avvalendosi, ove possibile, degli incentivi e degli interventi comunitari, nazionali, regionali e locali;
- contribuire a sviluppare la competitività delle imprese attraverso l'azione di

Statuto aggiornato al 20-05-2015

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO IN VALLE SCRIVIA S.P.A.
Codice fiscale: 01701830067

supporto all'innovazione, la realizzazione e gestione di unità di ricerca applicata focalizzate su specifiche tematiche di interesse del mondo imprenditoriale, nonché l'implementazione di una rete integrata di servizi avanzati a favore delle imprese, stipulando accordi con centri di competenza di riferimento quali università e centri di ricerca pubblici e privati;

- promuovere i servizi tecnologici e gestionali del parco scientifico e tecnologico sia nei confronti di enti economici privati sia verso realtà istituzionali;

- organizzare momenti di alta formazione nei settori economici di riferimento mediante corsi, seminari, stages, borse di studio;

- compiere azioni informative, studi, indagini e ricerche connesse con lo sviluppo economico-occupazionale del territorio anche avvalendosi degli incentivi e degli interventi comunitari, nazionali, regionali e locali;

2. La società può promuovere la costituzione di consorzi, joint-venture ed ogni altra associazione tra imprese o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, il tutto in via strumentale ed in misura non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

3. La società può altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della società, per obbligazioni sia proprie che di terzi.

Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

In particolare, le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia.

Art. 5 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 5.271.936,01 (cinquemilioniduecentosettantunomilanovecentotrentasei virgola zero) suddiviso in numero 32.849 azioni del valore nominale di Euro 160,49.

Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto in sede di Assemblea.

Art. 6 TRASFERIMENTO AZIONI

Le azioni sono liberamente trasferibili.

In caso di cessione per atto tra vivi di azioni della Società spetta agli altri soci il diritto di prelazione a parità di condizioni.

Conseguentemente il socio che intende trasferire a terzi, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte le proprie azioni, deve inviare a tutti i soci risultanti dal libro soci lettera raccomandata A.R. comunicando l'intenzione di cedere, il nominativo del cessionario, il prezzo richiesto o la valutazione in caso di trasferimento a titolo gratuito, e le condizioni tutte del trasferimento stesso.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata e comunicato parimenti con raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità delle azioni offerte in prelazione, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente.

Ove più soci dichiarassero di esercitare il diritto di prelazione sulle azioni offerte in vendita, queste spetteranno loro in proporzione alle azioni

Statuto aggiornato al 20-05-2015

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO IN VALLE SCRIVIA S.P.A.
Codice fiscale: 01701830067

possedute al momento dell'offerta.

Qualora la prelazione non venga esercitata per tutte le azioni offerte in vendita nella forma e termini suddetti, il diritto di prelazione si intenderà rinunciato.

Qualora i soci non esercitino il diritto di prelazione entro il predetto termine di venti giorni, l'offerente potrà disporre liberamente delle proprie azioni, purché in conformità alle condizioni comunicate ai soci. Qualora il trasferimento non sia realizzato dall'offerente entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, l'offerente dovrà nuovamente provvedere all'offerta in prelazione.

Qualora l'offerta riguardi il trasferimento delle azioni a titolo gratuito ovvero a fronte di un corrispettivo non in denaro, come ad esempio mediante permuta, fusione, scissione, transazione, cessione di azienda, conferimento a capitale, è in facoltà dei soci (qualora la prelazione non sia già stata esercitata alle condizioni e modalità offerte) dichiarare di accettare l'offerta ma di non accettare la valutazione comunicata dall'offerente. In tal caso la valutazione sarà rimessa ad un esperto indipendente. L'esperto indipendente dovrà decidere con equo apprezzamento ai sensi dell'articolo 1349, primo comma, del codice civile e sarà nominato di comune accordo tra il socio offerente e i soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del periodo concesso ai soci per l'esercizio del diritto di prelazione. In difetto di accordo sulla nomina dell'esperto indipendente lo stesso sarà nominato dal presidente del Tribunale di Tortona, su istanza del socio più diligente. L'esperto indipendente dovrà valutare la partecipazione secondo il suo valore di mercato adottando criteri di valutazione generalmente accolti nel settore di attività della società. L'esperto indipendente dovrà consegnare la sua determinazione entro 60 (sessanta) giorni dall'accettazione dell'incarico.

Gli onorari dell'esperto indipendente saranno sopportati dai soci che ne abbiano fatto richiesta, a meno che il socio offerente rinunci al trasferimento, secondo quanto previsto infra. Qualora il socio offerente ritenga di non aderire al corrispettivo determinato dall'esperto indipendente, lo stesso avrà facoltà di rinunciare al trasferimento dandone comunicazione agli altri soci entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui abbia ricevuto la comunicazione della valutazione dell'esperto indipendente e dovrà in tal caso pagare il compenso spettante all'esperto indipendente. In difetto, i soci che hanno esercitato la prelazione debbono procedere all'acquisto delle azioni o diritti di opzione in relazione a cui hanno esercitato la prelazione.

Il diritto di prelazione spetta ugualmente ai soci, in sede di aumento del capitale sociale a pagamento, nel caso di alienazione da parte di alcuno di essi del diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione.

La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci.

Il trasferimento delle azioni effettuato senza il rispetto delle procedure previste nel presente articolo non è opponibile ai soci ed alla società, che in ogni caso rifiuterà la relativa annotazione nel Libro dei soci.

La modifica della presente clausola di prelazione e comunque l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni non comportano il diritto di recesso dei soci.

Art. 7 CONTRIBUZIONI

Statuto aggiornato al 20-05-2015

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO IN VALLE SCRIVIA S.P.A.
Codice fiscale: 01701830067

I soci possono effettuare finanziamenti alla società, sia a fondo perduto sia con diritto alla restituzione, sia fruttiferi, sia infruttiferi, anche non proporzionali alle quote di partecipazione al capitale, nel rispetto della legislazione vigente.

Alla società possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della società, istituti scientifici, enti pubblici o privati, la Comunità Europea ed altre organizzazioni internazionali.

Art. 8 OBBLIGAZIONI

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune.

All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee straordinarie.

Art. 9 ORGANI DELLA SOCIETA'

Gli organi della società sono:

- l'Assemblea;
- l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

Art. 10 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi del Codice Civile e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, e comunque nel territorio dello Stato Italiano.

L'assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta ogni anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 ultimo comma C.C..

L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata ogni qual volta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno ovvero qualora ne facciano richiesta motivata tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione.

In deroga a quanto stabilito al comma che precede, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- fax con richiesta di avviso di ricezione;
- e-mail con richiesta di avviso di ricezione;
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

Lo stesso avviso può indicare, in un giorno successivo, la data della seconda convocazione.

Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del Collegio Sindacale.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si

Statuto aggiornato al 20-05-2015

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO IN VALLE SCRIVIA S.P.A.
Codice fiscale: 01701830067

ritenga sufficientemente informato.

In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data entro cinque giorni comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera nei casi di legge. Inoltre, ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1 n. 5, l'assemblea autorizza i seguenti atti dell'amministratore unico:

- approvazione dei documenti di programmazione/ piano industriale;
- operazioni di assunzione e dismissione di partecipazioni;
- cessioni, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda;
- operazioni di finanziamento e di garanzia superiori al 10% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- vendita e acquisto di beni immobili.

Art. 11 DIRITTO DI INTERVENTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

Hanno diritto di intervento all'Assemblea i soci che risultano iscritti nel libro soci. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, nel rispetto delle norme del Codice Civile.

Tanto per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, quanto per la validità delle deliberazioni, valgono le norme di legge.

Art. 12 ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Amministratore unico o un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre (3) e non superiore a cinque (5), da determinarsi dall'assemblea.

L'Assemblea nomina l'Amministratore Unico, ovvero il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, il numero massimo dei componenti designati dai Soci pubblici e dalle Regioni, anche a mezzo di proprie Società controllate, non può essere superiore a quanto determinato dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

La nomina del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo di amministrazione, con eventuale arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso non risulti un numero intero di componenti. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, la nomina dei sostituti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.

L'organo Amministrativo, se non diversamente stabilito dall'Assemblea dei soci, dura in carica fino a tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo loro mandato.

Gli Amministratori sono rieleggibili e revocabili in qualsiasi tempo per giusta causa.

Ove non diversamente deciso dagli azionisti, la nomina del Consiglio di Amministrazione può avvenire sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista e ciascun

candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno facoltà di presentare una lista tanti soci che al momento del deposito della lista stessa rappresentino almeno il 7% (sette per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea.

Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della società almeno 5 giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e devono essere corredate da:

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente richiesti per la carica di consigliere;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di capitale complessivamente detenuta.

Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile e femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari vigenti di volta in volta in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Ogni socio, indipendentemente dal numero di azioni possedute e dall'aver o meno presentato o concorso a presentare una lista, può votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà nel seguente modo. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi progressivamente per 1, 2, 3 e così via, secondo il numero di amministratori da eleggere ed i quozienti ottenuti, senza arrotondare i decimali, verranno attribuiti ai candidati di ciascuna lista secondo il loro ordine progressivo.

I candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente, sulla base del quoziente a ciascuno attribuito. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto i quozienti più elevati, con le limitazioni che seguono.

In nessun caso i candidati nominati nell'ambito delle liste presentate da soci pubblici locali, incluse le Regioni, o alle cui presentazioni abbiano concorso soci pubblici locali e Regioni, anche a mezzo di soggetti da essi controllati, potranno essere in numero superiore a cinque.

I candidati nominati nell'ambito delle liste presentate dalla Regione Piemonte, anche a mezzo di soggetti da essa controllati, non potranno essere superiori al numero fissato dalle leggi regionali in materia.

Pertanto qualora a seguito della attribuzione dei quozienti a ciascun candidato risultassero eleggibili più di cinque candidati delle liste presentate dai soci pubblici locali e Regioni o alla cui presentazione abbiano concorso gli stessi, saranno eletti solo i primi cinque candidati di tali liste ed i rimanenti dovranno essere scelti tra i candidati di altre liste secondo l'ordine progressivo dei quozienti.

Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i nuovi amministratori

dovranno essere nominati nell'ambito dei candidati non eletti della lista alla quale appartenevano l'amministratore o gli amministratori cessati, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto fra generi (maschile e femminile).

Qualora non sia stata validamente presentata alcuna lista ai sensi del presente articolo o nelle ipotesi in cui non sia possibile procedere alla sostituzione dell'amministratore cessato per l'esaurimento della relativa lista, gli amministratori verranno nominati e sostituiti ai sensi di legge, fermo restando il limite di cinque consiglieri nominati dai soci pubblici locali e Regioni, nel rispetto comunque delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto fra generi (maschile e femminile).

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, e comunque nel territorio dello Stato Italiano. Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci ovvero su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione viene fatta con lettera raccomandata A.R. o telefax o e-mail contenente l'indicazione degli argomenti da discutere, spedita almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo e, in casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi con almeno quarantotto ore di anticipo.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei voti presenti. In caso di votazione paritaria, prevale il voto espresso dal Presidente o da chi ne fa le veci.

E' consentito che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per video-conferenza o audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia e del presente Statuto.

Art. 13 POTERI

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri deliberativi in relazione a tutti gli atti ed affari di gestione compresi nell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge od il presente statuto riservano alla assemblea.

L'Organo Amministrativo delibera in materia di:

- a) istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) riduzione del capitale sociale in caso di recesso;
- c) adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

L'amministratore unico deve chiedere la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria nei seguenti casi:

- approvazione dei documenti di programmazione/piano industriale;
- operazioni di assunzione e dismissione di partecipazioni;
- cessioni, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda;
- operazioni di finanziamento e di garanzia superiori al 10% del capitale

sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato;

- vendita e acquisto di beni immobili.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art.2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente, determinandone, all'atto della nomina, i poteri e l'eventuale compenso. Costoro, nell'ambito dei poteri attribuiti avranno altresì la rappresentanza della Società.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

L'organo amministrativo può nominare altresì un Direttore Generale determinandone la durata, le attribuzioni e stabilendo il compenso nel rispetto della vigente normativa nazionale e/o regionale in materia.

Il Direttore Generale assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 RAPPRESENTANZA SOCIALE

La firma e la rappresentanza sociale in giudizio e verso i terzi spettano all'Amministratore Unico, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vice Presidente con funzione vicaria, se nominato. Essa spetta altresì disgiuntamente agli eventuali amministratori delegati nei limiti delle materie oggetto delle rispettive deleghe.

Nel caso in cui venga nominato un Direttore Generale l'attribuzione del potere di rappresentanza sarà regolato dalle norme in tema di procura.

Art. 15 COMPENSI

L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nei limiti e in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina la remunerazione del Presidente del Consiglio di amministrazione e degli Amministratori Delegati. Una quota del compenso dell'amministratore unico, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli amministratori esecutivi, non inferiore al 30% ovvero a diversi limiti previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia, deve essere legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull'andamento gestionale della società, ovvero al raggiungimento di obiettivi specifici, indicati dal Consiglio stesso nel rispetto della vigente normativa nazionale e/o regionale in materia. Le predette decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoposte al consenso degli azionisti da esprimere in assemblea.

Agli Amministratori spetta un gettone di presenza fissato dalla Assemblea all'atto della nomina, in conformità alle norme nazionali e regionali vigenti, nonché il rimborso delle spese vive sostenute per ragioni di ufficio.

Nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 C.C. devono essere indicate le linee della politica retributiva nei confronti degli amministratori da cui risulti:

a) la totalità delle somme corrisposte o dovute a ciascun amministratore per

Statuto aggiornato al 20-05-2015

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO IN VALLE SCRIVIA S.P.A.
Codice fiscale: 01701830067

- il servizio svolto durante l'esercizio considerato, compresi, se del caso, i gettoni di presenza fissati dall'assemblea degli azionisti;
- b) l'entità della componente variabile della retribuzione ed i criteri di valutazione delle prestazioni su cui si è basato il riconoscimento del diritto a percepirla;
- c) qualsiasi ulteriore remunerazione significativa corrisposta agli amministratori per prestazioni che non rientrano fra le funzioni consuete di un amministratore;
- d) il valore totale stimato delle eventuali remunerazioni non monetarie.

Le informazioni relative alle remunerazioni degli amministratori figurano sul sito web della società.

Art. 16 COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

L'Organo Amministrativo può nominare un Comitato Tecnico Scientifico di cui si avvale per gli aspetti scientifici della realizzazione e della gestione del Parco, ed in particolare in materia di valutazione dei progetti tecnici di insediamento nel Parco da parte delle imprese e di supporto, integrazione e collegamento tra le imprese del Parco e l'ambiente esterno.

Art. 17 COLLEGIO SINDACALE

L'assemblea nomina il Collegio Sindacale, che si compone di tre membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.

Tutti i membri effettivi ed i supplenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La nomina del Collegio sindacale deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo di controllo, con eventuale arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso non risulti un numero intero di componenti.

In caso di sostituzione dei sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti di volta in volta, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa, a norma dell'articolo 2401, comma 3°, del Codice Civile, provveda all'integrazione del Collegio, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

I Sindaci durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

All'atto della nomina, l'assemblea determina il compenso spettante al Collegio Sindacale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 18 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Statuto aggiornato al 20-05-2015

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO IN VALLE SCRIVIA S.P.A.
Codice fiscale: 01701830067

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Qualora, invece, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 2409 bis, 2° comma, del codice civile e nel rispetto delle norme inderogabili di legge, l'Assemblea ordinaria può attribuire la revisione legale dei conti al collegio sindacale.

Art. 19 ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO E UTILI

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio annuale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché alla sua presentazione all'assemblea per le deliberazioni relative.

Il bilancio è corredato da una relazione dell'organo amministrativo, redatta ai sensi dell'art. 2428 cod. civ., nonché da una relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile della revisione legale dei conti.

Il bilancio, unitamente alle relazioni degli amministratori, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile della revisione legale dei conti deve restare depositato presso la sede sociale della società - a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione - durante i quindici giorni che precedono l'assemblea appositamente convocata e fintanto che non sia stato regolarmente approvato.

Gli utili netti di bilancio sono ripartiti come segue:

- il 5% annuo alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il rimanente secondo le deliberazioni dell'Assemblea. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, termini e luogo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi, non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili, vanno prescritti a favore della società.

Art. 20 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 21 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra la società ed i soci, anche se promosse da amministratori e sindaci, ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Alessandria su richiesta della parte più diligente.

L'Arbitro deciderà entro novanta giorni dalla nomina, in modo irrevocabile e vincolante per le parti, in via irrituale ex bono et equo, senza formalità di procedura e stabilendo chi deve farsi carico del costo dell'arbitrato.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Non possono essere rimesse alla decisione arbitrale le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I

Statuto aggiornato al 20-05-2015

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO IN VALLE SCRIVIA S.P.A.
Codice fiscale: 01701830067

soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 22 RINVIO ALLA DISPOSIZIONE DEL CODICE CIVILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia.

Visto: Tortona 12 maggio 2015

ALL'ORIGINALE FIRMATO:

LONGA FABRIZIO

VINCENZO ESPOSITO NOTAIO

Registrato ad Alessandria il 19 maggio 2015 al n. 4921 serie 1T.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del D.LGS. 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.